



COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Sede istituzionale: 1, piazza del Santuario, 51019 Ponte Buggianese (PT)
Sede settore tecnico e SUAP: 78, via Matteotti, 51019 Ponte Buggianese (PT)

Area 3 servizi tecnici

Responsabile: Dott. Arch. Saskia Cavazza

ATTO S.U.A.P. n. 4 del 16.10.2017

**Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 156/2006 e s.m.i.
per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti soc. IRMEL Srl.
(pratica SUAP 2016/112)**

la responsabile dell'area 3 servizi tecnici

Premesso che:

- Ai sensi e per effetti della LR 61/2014 le funzioni relative alla programmazione ed all'esercizio in materia di gestione dei rifiuti sono state trasferite alla Regione Toscana e che, conseguentemente, sono state modificate la LR 25/1998 e la LR 10/2010,
- La soc. IRMEL con sede legale a Ponte Buggianese (PT) via Camporcioni est 16 (e sede dell'impianto a Ponte Buggianese (PT) via del Porrione 155) P. IVA 01484920474 nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Beccattini, nato a Rieti il 07.10.1954 è dotata di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del DPR 59/2013, dal Comune di Ponte Buggianese con atto SUAP n. 2 del 19.3.2015 basata sull'ordinanza della Provincia di Pistoia n. 23 del 13.1.2015, la quale ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del medesimo DPR 59/2013 i seguenti titoli abilitativi:
 - o iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in forma semplificata, ai sensi dell'art. 216 del 152/20106 e s.m.i.
 - o autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche,
 - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.,
 - o comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
- Successivamente, il 30.7.2015, la soc. IRMEL ha attivato presso la Provincia di Pistoia l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2016 e s.m.i. e dell'art. 48 della LR 10/2010 e s.m.i. finalizzato alla realizzazione di un progetto di modifica gestionale sostanziale (per attività di recupero rifiuti in regime ordinario) dell'impianto in essere; detto procedimento si è avviato il 5.10.2015 e, a seguito di varie integrazioni, contributi, modifiche normative e passaggi di competenza, si è concluso con la decisione di escludere il progetto di modifica sostanziale dell'impianto esistente dalla procedura di VAS, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e con indicazione di raccomandazioni, con decreto dirigenziale direzione ambiente ed energia settore VIA,

VAS, opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana n. 10546 del 19.10.2016.

Dato atto che:

- la soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro, con istanza acquisita agli atti del Comune con prot 13781 del 16.11.2016 (pratica SUAP 2016/112 id BCTFNC54R07H282G-14112016-1414, codice regionale 38.21.09), ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale SUAP n. 2 del 19.3.2015 appena citata con recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nel decreto dirigenziale Regione Toscana n. 10546 del 19.10.2016 di esclusione dalla procedura di VAS,
- con la nuova autorizzazione unica si prevede anche di affiancare all'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti terre e rocce (CER 170504), l'attività di recupero R12 e R5,
- a seguito del procedimento, è stato rilasciato il decreto dirigenziale direzione ambiente ed energia settore bonifiche e autorizzazione rifiuti della Regione Toscana n. 14015 del 29.9.2017 avente per oggetto "D.Lgs 152/067 e s.m.i. – LR 25/98 e s.m.i. IRMEL Srl. Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/067 e s.m.i. per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione 155 loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT)" acquisito agli atti del Comune con prot. n. 12540 del 2.10.2017 (**allegato come parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1**).

Ricordato che:

- il rilascio della presente autorizzazione unica alla soc. IRMEL per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 156/2016 e s.m.i. revoca e sostituisce ad ogni effetto, la precedente Autorizzazione Unica Ambientale SUAP rilasciata alla soc. IRMEL, ai sensi del DPR 59/2013, dal Comune di Ponte Buggianese con atto SUAP n. 2 del 19.3.2015 e tutti gli atti correlati e presupposti,
- la presente autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 156/2016 e s.m.i. sostituisce ad ogni effetto, ai sensi del comma 6, i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ed in particolare:
 - o Autorizzazione agli scarichi (allegato C parte C.2 del decreto n. 14015 del 29.9.2017 2017 (allegato come parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1).
 - o Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (allegato C parte C.3 del decreto n. 14015 del 29.9.2017 2017 (allegato come parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1).
 - o Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma e della L 447/1995 e s.m.i.
- nel decreto Regione Toscana n. 14015 del 29.9.2017, tra gli altri punti ai quali si rimanda, è stabilito che:
 - o il layout dell'impianto è rappresentato nell'allegato A (allegato come parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1),
 - o la tipologia dei rifiuti, l'indicazione dei quantitativi e delle operazioni sono specificate nell'allegato B (allegato come parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1),
 - o il quantitativo massimo complessivo di rifiuti movimentabili annualmente è pari a 250.000 t/a,
 - o il quantitativo massimo complessivo di rifiuti in stoccaggio è pari a 26.600 t,
 - o le operazioni effettuate nell'impianto, con riferimento all'allegato C parte IV del D.Lgd 152/2006 e s.m.i., sono R13 "Messa in riserva per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12" R5 "Riciclaggio /recupero di altre sostanze inorganiche" e R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11",
 - o il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato C (allegato come parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1),
 - o sono fatti salvi eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati di altri enti in materia urbanistica, salute e sicurezza sul

- o lavoro non espressa mentente richiamati, i quali dovranno essere richiesti ed acquisiti da parte della soc. IRMEL mediante appositi ed autonomi procedimenti,
- o la presente Autorizzazione Unica ha validità di 10 anni dalla data di rilascio dell'atto SUAP (il presente atto del 16.10.2017) e pertanto sarà valida fino al giorno 16.10.2027,
- o nell'eventualità del rinnovo dell'Autorizzazione Unica, la soc. IRMEL almeno sei mesi prima della scadenza della presente Autorizzazione, dovrà procedere con una nuova richiesta.

Dato atto che:

- il SUAP, ai sensi del DGRT 1227/2015 e s.m.i. ed ai sensi del DPR 160/2010 ne s.m.i. provvede ad inviare la presente autorizzazione unica sottoscritta digitalmente, contestualmente tramite PEC:
 - o alla soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro,
 - o al settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana,
 - o all'Azienda USL Toscana Centro , servizio di igiene pubblica,
 - o all'ARPAT dipartimento provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli,
 - o all'ARPAT catasto dei rifiuti regionale ai fini del mantenimento della banca dati regionale,
 - o all'ISPRA.

Visti:

- il DPR n. 447/1998 e s.m.i. in materia di Sportello Unico,
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
- Il D.Lgs 156/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 208,
- il DPR 160/2010 e s.m.i.,
- la LR 10/2010 e s.m.i.,
- la LR 61/2014,
- la LR 22/2015 e s.m.i.,
- la DGRT 1227/2015
- il decreto del Sindaco del Comune di Ponte Buggianese n. 19 del 28.12.2016 di affidamento dell'incarico di direzione dell'area 3 Servizi Tecnici all'arch. Saskia Cavazza;

VERIFICATO CHE:

- la responsabile dell'area 3 servizi tecnici, arch. Saskia Cavazza, sottoscrittrice del presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 e s.m.i. nei confronti del destinatari del presente atto.
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 ed 8 della citata L 241/1990 e s.m.i. è la stessa responsabile dell'area 3 servizi tecnici, arch. Saskia Cavazza;

RILASCIA

alla soc. IRMEL con sede legale a Ponte Buggianese (PT) via Camporcioni est 16 e sede dell'impianto a Ponte Buggianese (PT) via del Porrione 155 P. IVA 01484920474 nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Beccattini, nato a Rieti il 07/10/1954,

**Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 156/2006 e s.m.i.**

la quale sostituisce, ad ogni effetto, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti titoli abilitativi:

- o Autorizzazione agli scarichi (allegato C parte C.2 del decreto n. 14015 del 29.9.2017 2017 (allegato come parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1).
- o Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (allegato C parte C.3 del decreto n. 14015 del 29.9.2017 2017 (allegato come parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1).

- o Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma e della L 447/1995 e s.m.i.

E SPECIFICA CHE:

- l'atto predisposto dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 14015 del 29.9.2017, "D.Lgs 152/067 e s.m.i. – LR 25/98 e s.m.i. IRMEL Srl. Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/067 e s.m.i. per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione 155 loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT)" viene **allegato alla presente autorizzazione unica a farne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1** con l'obbligo di osservare tutte le condizioni e le prescrizioni in esso contenute,
- la presente autorizzazione unica ha durata di dieci anni dalla data di rilascio da parte del SUAP (avvenuta oggi, 16.10.2017) ed afferisce esclusivamente ai titoli sopra richiamati. Non sostituisce eventuali altri titoli necessari all'esercizio dell'attività svolta, previsti dalla normativa vigente ma non ricompresi nella procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- la presente autorizzazione unica, firmata digitalmente, viene contestualmente trasmessa e notificata per via telematica alla soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro, al settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana, all'Azienda USL Toscana Centro, servizio di igiene pubblica, all'ARPAT dipartimento provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli, all'ARPAT catasto dei rifiuti regionale ai fini del mantenimento della banca dati regionale, all'ISPRA.

La responsabile dell'area 3 servizi tecnici
Arch. Saskia Cavazza
Firmato digitalmente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 675/1996 e s.m.i. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e s.m.i. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14015 - Data adozione: 29/09/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi - LR 25/98 e smi. IRMEL Srl. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/09/2017

Numero interno di proposta: 2017AD016300

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i. e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*" e smi;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'art. 184 – ter "*Cessazione della qualifica di rifiuto*";

VISTA la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i. "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" nonché la L.R. n. 89 del 1 dicembre 1998 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" ed il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "*Semplificazione della documentazione di impatto acustico*";

VISTA la L.R. n. 25 del 18.5.98 e s.m.i. "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*";

VISTO il D.P.R.G n. 14/R del 24.2.2004 "*Regolamento regionale d'attuazione ai sensi della lettera e) c. 1 dell'art. 5 L. R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche*";

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 "*Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento*" e s.m.i. e le successive D.P.G.R. n. 46/R/2008 e s.m.i. "*Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20*" e la *Delibera del Consiglio Regionale 25/01/2005 n. 6 "Approvazione del Piano di tutela delle acque"*;

VISTA la L.R. n. 9 del 11/02/2010 e s.m.i. "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*"

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12.2.2010 e s.m.i. "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*";

CONSIDERATO il D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133*";

RICHIAMATA la legge n. 56/2014 e s.m.i. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante "*Riordino delle funzioni provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014,n.56*" (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*);

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche*";

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e smi è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione

Toscana - Ufficio territoriale RT Lucca 2, Cortile degli Svizzeri, 2;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa;

RICHIAMATA l'Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 1389 del 6.11.2012 con la quale si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 48 della L.R. 10/10 e smi per il progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi posto in via del Porrione 155, località Albinatico del Comune di Ponte Buggianese (PT), proposto dalla Società IRMEL S.r.l., con l'esclusione del progetto presentato dall'obbligo dalla procedura di VIA ;

VISTO l' Atto SUAP del Comune di Ponte Buggianese prot. 2 del 19.1.2015, basato sulla Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 23 del 13.1.2015, con il quale è stata rilasciata ai sensi del DPR n. 59/13 l'autorizzazione unica ambientale (AUA) alla Società IRMEL S.r.l., ricomprendendo i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in forma semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi: n. 322 per l'attività di messa in riserva R13 di rifiuti identificati dal CER 170504 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 e n. 224 per l'attività di recupero R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche per la tipologia di rifiuti di cui ai punti 7.1 e 7.6 dell'allegato 1, sub. 1, D.M. 5/2/1998;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento contaminate e acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (*fosso privato di regimazione idraulica delle acque raccolte dalle aree agricole limitrofe che nasce nel confine nord di Corte Marcacci coordinate 4.857.008,72 Nord - 1.641.780,25 Est*);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (sia convogliate che diffuse)
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c.4 o c.6 della L. 26 ottobre 1995, n. 447

RICHIAMATO il Decreto Regionale n. 10546 del 19.10.16 con il quale si è altresì concluso favorevolmente, con prescrizioni, il procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al progetto di modifica gestionale sostanziale dell'impianto da autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi;

VISTA la nota PEC trasmessa tramite il SUAP del Comune di Ponte Buggianese ed acquisita al prot. regionale n. AOOGR/481252 del 28.11.2016, con la quale la società IRMEL srl ha presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti, già autorizzato ai sensi del DPR n. 59/13; il progetto propone, tra l'altro, di affiancare all'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti terre e rocce (CER170504), l'attività di recupero R12 e R5;

CONSIDERATA la nota prot. AOOGR/525622 del 28.12.2016 con la quale questo settore ha quindi comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento a far data dal 16.11.16, data di deposito dell'istanza al SUAP;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 19.01.17, che esaminato la documentazione presentata e verificato che fossero state recepite le prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo di VIA, ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi, richiesti successivamente da questo settore con nota prot. n. prot. AOOGR/98184 del 23.02.17;

VISTA la nota acquisita al prot. AOOGR/78084 del 15.02.17 con la quale la ditta ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. AOOGR/163339 del 28.03.17 contenente ulteriori chiarimenti e precisazioni;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza dei Servizi del 13.04.17 da cui, in conclusione, si rileva che la stessa, preso atto dei pareri pervenuti esprime, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi conformemente alla documentazione progettuale presentata, restando in attesa della prevista fidejussione di cui al punto g) del c.11 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, secondo le modalità previste dalla DGRT n. 743/2012 e smi e di una nuova VIA_C (Valutazione di Impatto Acustico), di contenuto esattamente corrispondente a quello della VIA_C già esaminata nel corso del procedimento, debitamente sottoscritta ex DPR n. 445/2000;

VISTA la nota prot. n. AOOGR/295808 del 9.06.17 con la quale la ditta ha precisato che per quanto concerne gli scarichi, non sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato, ed ha trasmesso una planimetria aggiornata del sistema di gestione delle acque;

VISTA la nota prot. n. AOOGR/427378 del 8.09.17 con la quale la ditta ha trasmesso:

- polizza fidejussoria n. 5330.04.27.2799719784 emessa da Sace BT Spa – Gruppo CDP in data 2.08.17 a favore della Regione Toscana con decorrenza dalla data indicata all'art. 1 delle "Condizioni generali di fidejussione- rapporti con l'Ente Garantito";
- copia dell'atto di compravendita, che attesta la titolarità della parte di area dell'impianto che risultava in locazione alla data dell'istanza;

VISTA la nota prot. n. AOOGR/435133 del 14.09.17 con la quale il tecnico incaricato dalla ditta ha trasmesso la VIA_C (di pari contenuto a quella già esaminata) sottoscritta ex DPR 445/2000;

CONSIDERATO che l'autorizzazione unica per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 c. 6 del D.Lgs 152/06 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni (quali autorizzazioni alle emissioni idriche, in pubblica fognatura e non, alle emissioni in atmosfera) e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, la società IRMEL Srl (P.Iva 01434920474), con sede legale in Via Camporcioni Est, 16 – Comune di Ponte Buggianese (PT), alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 Loc. Albinatico – Comune di Ponte Buggianese, conformemente alla documentazione progettuale presentata dalla ditta con note prot. n. AOOGR/481252 del 28.11.2016, n. AOOGR/78084 del 15.02.17 e n. AOOGR/163339 del 28.03.17;
2. di dare atto che il layout dell'impianto è individuato nella planimetria denominata Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di precisare che la tipologia di rifiuti che la società è autorizzata a ricevere presso l'impianto, con l'indicazione dei quantitativi, delle operazioni sono quelli individuati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di precisare che il quantitativo massimo complessivo di rifiuti movimentabili annualmente è pari a 250.000 t/a, il quantitativo massimo complessivo di rifiuti in stoccaggio sono pari a 26.600 t e le operazioni effettuate nell'impianto, con riferimento all'Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, sono **R13** "Messa in riserva per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12", **R5** "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" e **R12** "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11";
5. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, ricomprende in sé i seguenti atti e/o comunicazioni:

- autorizzazione agli scarichi (Allegato C parte C.2, allegato al presente atto);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato C parte C.3, allegato al presente atto);
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c.4 o c.6 della L. 26 ottobre 1995, n. 447
6. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'impianto sono quelle contenute nell'Allegato C, parte integranti e sostanziali del presente Atto;
 7. di precisare che dalla data di adozione del presente atto, sono revocati i seguenti titoli abilitativi (prima autorizzati a mezzo di AUA ex DPR 59/13 con Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 23 del 13/01/15 in quanto adesso ricompresi nel presente atto): l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, l'autorizzazione allo scarico ex art. 124 e l'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269, del medesimo D.Lgs., e comunicazione e/o nullaosta di cui all'articolo 8 della L. 447/95, rilasciate alla Ditta IRMEL Srl,;
 8. di precisare altresì che sarà onere del SUAP provvedere a revocare il proprio atto di autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 59/13;
 9. di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;
 10. di precisare inoltre, in conformità con quanto previsto dall'art. 208 D.Lgs 152/06 e smi, che la presente autorizzazione avrà la durata di dieci anni (decorrenti dalla data di rilascio) ed il suo rinnovo dovrà essere richiesto almeno 180 giorni prima della sua scadenza.
 11. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
 12. di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e fa salvi i diritti di terzi;
 13. di trasmettere il presente provvedimento al Suap del Comune di Ponte Buggianese al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:
 - la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T. 1227/2015 e smi, alla società IRMEL Srl, comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio territoriale RT Lucca 2, del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
 - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Ponte Buggianese, al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Centro, all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli, all'A.R.P.A.T. - Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale ed all'ISPRA.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1 Allegato A
810d835293177598d16bcba604caa7248f08f9a5d7507710c94321f40d70cc56
- 2 Allegato B
03e39d1de3a7cedb512cc81bf0437e9b46df8f8fc3f167bd97062c654d3ef53d
- 3 Allegato C
2b0c32d0c14dc2efb170ca4869dbe0fb69040eaedf012d0087aac6e86be49a68

CERTIFICAZIONE



Numero Area	Descrizione	Nuova configurazione			
		Area (ca) (m ²)	altezza cumuli (ca) (m)	Volume cumuli (ca) (m ³)	Quantità massime istantanee stoccate (ca) (tonnellate)
1	Rifiuti a base di cemento (CER 101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170508; 170802; 17.09.04; 20.03.01)	1.140	3,0	1.500	15.000
2	Rifiuti a base di laterizi (CER 101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170508; 170802; 17.09.04; 20.03.01)	260	6,0	550	
3	Rifiuti a base di laterizi (CER 101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170508; 170802; 17.09.04; 20.03.01)	570	6,0	1.140	
4	Rifiuti a base di laterizi (CER 101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170508; 170802; 17.09.04; 20.03.01)	260	7,0	650	
5	Rifiuti misto demolizione (CER 101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170508; 170802; 17.09.04; 20.03.01)	1.600	7,0	4.000	
15	Rifiuti da demolizione (CER 101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170508; 170802; 17.09.04; 20.03.01) da sottoporre a test di cessione	350	7,0	1000	1.000
6	Rifiuti di conglomerato bituminoso (CER 170301)	250	6,0	650	
7	Rifiuti di terra e rocce (CER 170504)	1.200	7,0	6.200	9.000
16	Rifiuti di terra e rocce (CER 170504) da sottoporre a test di cessione	280	7,0	700	
8	Sopravaglio	300	7,0	1.000	1.600
9	Sottovaglio (CER 191209 o 191212)	200	7,0	700	1.600
10	Sovvallo	100	5,0	250	400
11	MPS Sotto i nastri (0-8)	900	7,0	2000	3.800
12	MPS Sotto i nastri (0-30; 0-70; 30-70)	1.400	8,0	3800	6.000
13	MPS Sotto i nastri (0-8; 8-15; 15-30)	850	6,0	1700	2.800
14	MPS	450	6,0	850	1.400

Allegato A

I.R.M.E.L. s.r.l.

Sede Legale: Via Camporconi Est, 2 - Ponte Buggianese (PT)
Sede Impianto: Via del Porriano, 155 - Loc. Albinatico - Ponte Buggianese (PT)

NUOVA CONFIGURAZIONE IMPIANTO
DISPOSIZIONE CUMULI MATERIALI STOCCATI IN SITO


PLANIMETRIA STABILIMENTO

Revisione 12

TAVOLA 01

FEBBRAIO
2017

SCALA 1:500



Allegato B

CER	Descrizione	Operazioni di recupero	Stoccaggio massimo istantaneo (t)	Quantitativo massimo trattabile annuo (t/a)
101311	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R13/R5	15000	150000
170101	cemento			
170102	mattoni			
170103	Mattonelle e ceramiche			
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106			
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507			
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
200301 (**)	Rifiuti urbani non differenziati			
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13/R5	1000	50000
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13/R12	9000	50000
191209 (**)	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13/R5	1600	

(**) la ricezione di detti RU presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la IRMEL ed il gestore pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l'impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a carico del soggetto detentore del rifiuto che ha provveduto al ritiro presso il gestore pubblico, con l'onere da parte della IRMEL, di poter dimostrare la correttezza anche formale dell'operazione di ricezione del rifiuto.

(**) costituito dalla frazione grossolana ottenuta dalla vagliatura mediante impianto mobile dei rifiuti appartenenti al CER 17.05.04.

IRMEL Srl

Sede legale: Via Camporcioni Est, 16 – Ponte Buggianese (PT)

Stabilimento: Via del Porrione, 155 Loc. Albinatico – Ponte Buggianese (PT)

Ubicazione impianto

L'area dell'impianto corrisponde alle alle particelle catastali nn. 609, 607, 225, 623, 624 del foglio n. 2 del Comune di Ponte Buggianese; tale area, di circa 19.000 mq, è in parte di proprietà della Irmel ed in parte in affitto con contratto stipulato fino al 2022.

Urbanisticamente l'area è classificata DX1 "aree con edifici esistenti destinati ad usi produttivi o specifici (DX)" normato dall'art. 111 delle NTA del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Ponte Buggianese.

Atti vigenti

Con Atto SUAP del Comune di Ponte Buggianese prot. 2 del 19.1.2015, basato sulla Ordinanza n. 23 del 13.1.2015 della Provincia di Pistoia, è stata rilasciata alla società IRMEL S.r.l. l'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59/13 per l'impianto di recupero rifiuti inerti, ricomprendendo i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi al n. 322 al n.224 per i seguenti rifiuti, operazioni e quantitativi:

Punto dell'All.1 sul all. 1 al DM 5/02/98	Descrizione	Operazione di recupero	Quantitativo massimo stoccabile (t)	Quantitativo massimo trattabile (t/a)
7.1	rifiuti da costruzione e demolizione	R5/R13	11.400	120.000
7.6	Conglomerato bituminoso	R5/R13	2.061	85.000
7. 31 bis	Terre e rocce	R13	6.000	47.760

- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento contaminate e acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (*fosso privato di regimazione idraulica delle acque raccolte dalle aree agricole limitrofe che nasce nel confine nord di Corte Marcacci coordinate 4.857.008,72 Nord - 1.641.780,25 Est*);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (sia convogliate che diffuse);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c.4 o c.6 della L. 26 ottobre 1995, n. 447

L'attività consiste nello stoccaggio dei rifiuti in distinte isole a loro dedicate in attesa dell'operazione di recupero vera e propria (effettuata sui rifiuti di cui ai punti 7.1 e 7.6), ovvero frantumazione e vagliatura effettuata da uno specifico impianto di selezione e frantumazione R.O.S.E., per la produzione di MPS.

Documentazione progettuale di riferimento

Protocollo regionale	Tipo di elaborato	Scala	Data di emissione
AOOGRT/ 481252 del 28.11.16	- Relazione tecnica - All. 03 Valutazione emissione diffuse - All.05 Piano di Gestione acque meteoriche	-	Novembre 2016
AOOGRT/98184 del 23.02.17	- Relazione su elementi integrativi - Tav 01 Rev 12_planimetria stabilimento	- 1:500	Febbraio 2017
AOOGRT/163339 del 28.03.17	- Precisazioni e chiarimenti (sulla relazione del Febbraio 2017)	-	Marzo 2017
AOOGRT/295808 del 9.06.17	- Tav 02 Rev 12_piano di gestione delle acque meteoriche	1:500	Giugno 2017
AOOGRT/435133 del 14/09/17	- Valutazione di impatto acustico (rilievi effettuati in data 28/05/2015)	-	19 Aprile 2017

C.1- Rifiuti

Descrizione attività recupero rifiuti

Il progetto in esame prevede l'introduzione di una nuova operazione di recupero (R12) da svolgere sui rifiuti di cui al CER 17.05.04 (terre); tale operazione verrà svolta con impianto mobile (Kleemann) che la ditta ha proposto di installare nell'area nord dello stabilimento.

Per la creazione dei nuovi spazi verrà effettuato lo spostamento dei cumuli esistenti e liberazione dell'area specifica; non è prevista l'occupazione di nuove aree, in ampliamento al perimetro esistente.

In virtù della nuova operazione di recupero l'Azienda ha richiesto, il passaggio al regime autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi.

I rifiuti (individuati nell'elenco di cui all'**Allegato B**) conferiti all'impianto sono raggruppati per macrotipologie e trattati in 2 linee distinte di lavorazione.

Linea 1 – rifiuti da costruzione e demolizione/conglomerati bituminosi: vengono trattati rifiuti inerti misti da costruzione e demolizione, costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari, e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto; pietrisco per massicciate ferroviarie non pericoloso; sono trattati inoltre rifiuti con codice CER 17.03.02 "*Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*" che sono costituiti da bitumi ed inerti (sia in forma di fresato che in forma di croste) provenienti da attività di scarifica – mediante fresatura a freddo – del manto stradale.

Se all'interno di partite disomogenee di inerti da costruzione e demolizione saranno presenti frammenti di conglomerato, saranno accettati chiedendo al conferitore, se non già fatto, di classificarli con CER 17.09.04 per poterli trattare come rifiuti misti da costruzione e demolizione.

Per quanto concerne il CER 17.03.02, non verranno accettati in impianto alcun tipo di rifiuto contenente catrame.

I Codici CER dei rifiuti trattati sono riportati nella seguente tabella:

Operazioni e di recupero	CER	Descrizione	Q.tivo max stoccabile (t)	Q.tivo max trattabile (t/a)	Area di stoccaggio
R13/R5	101311	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	15000	150000	1, 2, 3, 4, 5, 15
	170101	cemento			
	170102	mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106			
	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507			

	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	200301* *	Rifiuti urbani non differenziati			
R13/R5	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	1000	50000	6
<p>** la ricezione di detti RU presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la IRMEL ed il gestore pubblico.</p>					

Nella stessa linea si recupera anche la seguente frazione di rifiuto proveniente dalla Linea 2 delle terre:

- CER 19.12.09 "minerali" costituito dalla frazione grossolana ottenuta dalla vagliatura mediante impianto mobile dei rifiuti appartenenti al CER 17.05.04.

Per tale CER è previsto uno stoccaggio istantaneo di 1.600 t.

Operazione di recupero (R5):

Dopo un eventuale cernita e selezione il materiale viene caricato con una pala gommata nell'imbocco della tramoggia di alimentazione del mulino a martelli (R.O.S.E.); il materiale cade quindi sul nastro di alimentazione dello sgrossatore, che permette di selezionare il materiale terroso fine, il quale esce dall'impianto su un nastro protetto da una calotta semicircolare di tela gommata; la parte di pezzatura superiore è soggetta a frantumazione nel mulino a martelli, anch'esso protetto da calotta semicircolare in tela gommata.

Il mulino a martelli ha la funzione di ridurre la granulometria del materiale ma anche di separare l'inerte dai calcinacci cementiti dalle armature metalliche; il materiale frantumato viene fatto passare in una camera di calma per poi passare attraverso due nastri deferrizzatori che scaricano il materiale ferroso intercettato in un apposito cassone metallico. Il materiale frantumato e deferrizzato viene poi distinto a seconda della frazione granulometrica.

Una volta passato il controllo di conformità per la marcatura CE si ottengono Aggregati Riciclati, conformi alle UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade", UNI EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo" e, in caso di produzione di miscele tra le varie tipologie di aggregati si cui sopra conforme ai requisiti indicati nella norma UNI EN 13285.

Linea 2 – rifiuti terre e rocce

Operazione di recupero	Tipologia	CER	Descrizione	Quantitativo massimo stoccabile (t)	Quantitativo massimo trattabile (t/anno)	Area di stoccaggio
R13/R12	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	9.000	50.000	7-16

Dopo essere state sottoposte alla messa in riserva iniziale (R13) i rifiuti costituiti da terre e rocce vengono caricate a mezzo di escavatore nella tramoggia dell'impianto mobile (Kleemann), il quale procede alla vagliatura del rifiuto (identificata con l'operazione di recupero **R12**), separando la frazione fine (sottovaglio – identificato con il CER 19.12.12), dalla frazione ghiaiosa/sabbiosa (sopravaglio – identificato con il CER 19.12.09) e da quella sassosa grossolana (sovvallo - identificato con il CER 19.12.09).

Il sopravaglio ed il sovvallo verranno inviati all'impianto R.O.S.E per essere sottoposti alle operazioni di recupero R5 (con le stesse modalità degli inerti di cui alla linea 1). Il sottovaglio di materiali fini (CER 19.12.12) verrà stoccato in sito ed inviato ad impianti di recupero autorizzati.

Prescrizioni per l'esercizio

1. Prescrizioni impartite dal Decreto Dirigenziale n. 10546 del 19.10.16 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA

- 1.1. Dato atto che l'impianto in esame ricade in area a pericolosità da alluvione media (P2), si ricorda quanto previsto all'art. 9 della Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni; si ricorda altresì che le attività previste dovranno essere realizzate in condizioni di gestione del rischio idraulico, tenuto conto delle specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici comunali.
- 1.2. Si ricordano le disposizioni in merito alle fasce di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L.R. 21/2012 ed all'art. 96 del R.D. 523/1904.
- 1.3. Si ricorda che nel caso in cui si rendesse necessario intervenire sulla viabilità provinciale, il proponente sarà tenuto a richiedere specifica autorizzazione alla Provincia di Pistoia. Si ricorda che l'inserimento sulla viabilità pubblica della viabilità di accesso all'impianto in esame deve avvenire nel rispetto del codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericoli o intralci alla circolazione. Si raccomanda di distribuire uniformemente il traffico indotto dalla gestione dell'impianto, al fine di non compromettere il livello di servizio della viabilità pubblica interessata.
- 1.4. In merito al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia, ai fini della attuazione delle attività previste dal progetto in esame, si ricordano le disposizioni previste dalla Disciplina del Piano, ed in particolare gli artt. 34, 43, 46 e 51.

2. Carattere generale

- 2.1. Le aree di stoccaggio e trattamento dovranno essere sempre identificabili mediante opportuna cartellonistica, in modo tale da poter individuare inequivocabilmente l'ubicazione delle varie tipologie di rifiuti presenti, come indicato nella planimetria di cui all'**Allegato A** (Tav 01 Rev 12_planimetria stabilimento acquisita al prot. AOOGR/98184 del 23.02.17);
- 2.2. Le aree di stoccaggio dei prodotti dovranno essere munite di opportuna cartellonistica che individui in maniera univoca la tipologia presente.
- 2.3. Dovrà essere mantenuta in efficienza la recinzione e la pavimentazione dell'impianto provvedendo tempestivamente al ripristino delle zone usurate.

2.4. L'attività autorizzata deve essere effettuata in modo da assicurare idonee condizioni igienico- sanitarie e di sicurezza per gli addetti e le popolazioni circostanti, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

3. Prescrizioni inerenti i rifiuti in ingresso

3.1. Fermo restando l'obbligo della corretta classificazione dei rifiuti da parte del produttore, il gestore dell'impianto, al momento del conferimento dei rifiuti dovrà accertare la compatibilità dei rifiuti con il proprio processo di lavorazione e la congruità della caratterizzazione fatta dal produttore, con una frequenza e modalità stabilite nella procedura di autocontrollo definita dalla ditta.

A tal fine, entro 45 giorni dalla data di adozione del presente atto il gestore deve trasmettere e/o confermare a questo Ente, un documento omogeneo descrittivo della procedura di autocontrollo di cui al punto precedente, da tenere in impianto a disposizione degli Enti di controllo.

3.2. Per quanto riguarda il conferimento di rifiuti da lotti di modeste dimensioni per i quali la ditta prevede che giungano in impianto accompagnati da una scheda di caratterizzazione e per lo stoccaggio dei quali è prevista un'area dedicata, il gestore dell'impianto, al fine di tutelare la propria attività ed in ottemperanza a quanto previsto al punto 2.1, dovrà prelevare, al raggiungimento del quantitativo massimo di 250 mc (circa 500 t) di rifiuti accettati, un campione rappresentativo da sottoporre alle verifiche analitiche; nel caso in cui le verifiche facciano emergere la pericolosità del rifiuto, l'intero lotto dovrà essere gestito come rifiuto fuori specifica

3.3. Per quanto concerne il **CER 17.03.02** non potranno essere accettati in impianto rifiuti contenente catrame.

3.4. Per quanto riguarda il **CER 17.05.04** non possono essere accettate in impianto terre provenienti da attività di bonifica.

3.5. la ricezione di Rifiuti Urbani presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la società titolare della presente autorizzazione ed il gestore pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l'impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a carico del soggetto detentore del rifiuto che ha provveduto al ritiro presso il gestore pubblico, con l'onere da parte della società titolare della presente autorizzazione, di poter dimostrare la correttezza anche formale dell'operazione di ricezione del rifiuto.

4. Prescrizioni inerenti il controllo dei prodotti in uscita dalla linea 1

4.1. I materiali (**aggregati riciclati**) ottenuti al termine del processo di recupero dovranno presentare al fine di conseguire la cessazione della qualifica del rifiuto:

a) l'eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 5/02/98 secondo i criteri previsti all'Allegato n. 3 dello stesso D.M. I certificati, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'impianto a cura della ditta stessa.

b) conformità alle norme **UNI EN 13242** per gli "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade", **UNI EN 12620** "Aggregati per calcestruzzo" e **UNI EN 13285** per le miscele fra le varie tipologie di aggregati mediante certificazione di conformità (**marcatura CE**) ottenuta con **sistema 2+**;

c) caratteristiche prestazionali conformi all'**allegato C** della **Circolare del M.A.T.T. del 15 luglio 2006 n. UL/2005/5205** secondo le rispettive destinazioni/manufatti.

4.2. L'utilizzo dei prodotti/aggregati nelle attività di recupero/ripristino ambientale, ovvero nella restituzione di aree degradate (individuate dallo strumento/pianificazione urbanistica) ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, è ammesso a condizione che:

i sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;

ii sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal progetto di cui alla lettera i);

- iii sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

Il contenuto dei contaminanti deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito (di cui alla tab. 1 dell'allegato 5 alla parte IV del DLGS n. 152/06), così come indicato alla lettera d bis) dell'art. 5 del DM 5.2.98;

Il recupero/ripristino ambientale può anche avvenire nei casi disciplinati dalla Legge Regionale 35/2015 (che prevede l'approvazione di un intervento di risistemazione ambientale del sito estrattivo – art. 18 e art 31) e dal D.Lgs. 152/2006 art. 242 (che prevede l'approvazione di un progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, e, ove necessario, di ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale).

4.3. La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve avvenire per **lotti** con le seguenti modalità:

- ogni lotto prodotto deve essere identificato con una sigla univoca
- la dimensione massima di ogni lotto non può superare i 3.000 mc;
- possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
- le eventuali ulteriori aliquote di EoW prodotte dovranno essere accumulate in un nuovo lotto distinto dal precedente.

Nel caso all'esito delle verifiche condotte risulti che il prodotto EoW ottenuto non rispetti gli standard qualitativi/ambientali previsti ai punti precedenti, il lotto in questione deve essere gestito come rifiuto.

E' necessario che sia data evidenza di come il prodotto sia reimpiegato. Tale evidenza deve essere garantita dalla tenuta di un registro da cui deve emergere: il lotto di produzione del prodotto correlato alla destinazione di riutilizzo, le relative verifiche analitiche e/o prestazionali dedicate al riconoscimento della cessazione di qualifica del rifiuto, la lavorazione effettuata e la provenienza originaria in ingresso all'impianto.

C.2- Scarichi idrici

Nell'impianto sito in Via del Porrione, n.155 – Loc. Albinatico Comune di Ponte Buggianese (PT) la società IRMEL Srl svolge l'attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte per cui l'attività rientra nell'elenco di cui alla tab. 5 dell'All. 5 al Regolamento Regionale 46/R/08.

Fonti Approvvigionamento idrico: pozzo privato

Gli scarichi derivanti dall'attività sono inerenti le acque reflue provenienti da:

- **acque reflue assimilate a domestiche**
 - Sistema di trattamento: Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai locali uffici e dai reparti produttivi viene addotto ad una tricamerale ed il surnatante scaricato tramite sub-irrigazione (come individuato nell'**Allegato D**, contenente la planimetria denominata Piano di Gestione acque meteoriche dilavanti e reflue – rev. 12 del Giugno 2017, trasmessa con nota prot. AOOGR/295808 del 9.06.17, di)
 - Appropriatezza scarico domestico: (tale trattamento risulta appropriato ai sensi del DPGRT 46/r del 2008);
 - AE: inferiore ai 50 mc/anno;
 - Volume annuo: (20 - 30 mc/anno).
- **acque meteoriche di dilavamento contaminate**
 - Aree di provenienza: l'intera area dello stabilimento che risulta pavimentata con stabilizzato (permeabile);
 - Caratterizzazione delle acque: le sostanze inquinanti potenzialmente presenti nelle acque meteoriche di dilavamento, in considerazione delle lavorazioni e dei rifiuti di natura inerte trattati, risultano le seguenti: pH; SST; COD; Cloruri; Solfati; Fluoruri; Piombo; Cadmio; Rame; Cromo totale; Mercurio; Idrocarburi Totali;
 - Punto di scarico: corpo idrico superficiale (*fosso privato di regimazione idraulica delle acque raccolte dalle aree agricole limitrofe che nasce nel confine Nord di Corte Marcacci*) coordinate 4.857.008,72-Nord L641.780,25 Est;
 - Superficie scolante: 19.000 mq;
 - Caratteristiche dell'impianto di trattamento delle AMDC:
 - n. 1 pozzetto separatore;
 - n. 1 vasca da 50 mc (vasca 1) dove avviene la prima decantazione;
 - n. 1 vasca da 50 mc (vasca 2) dove avviene una successiva sedimentazione;
 - n. 1 pozzetto dissabbiatore/disoleatore;
 - n. 1 filtro a coalescenza;
 - n. 1 sensore di pioggia;
 - n. 1 timer;
 - n. 2 pompe di sollevamento;
 - n. 1 valvola manuale di sezionamento;
 - n. 1 pozzetto di campionamento
 - Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti presentato con nota prot. AOOGR/481252 del 28.11.16 nel rispetto del Regolamento Regionale 46/R/08;
 - Sistema di trattamento; l'impianto è costituito da due vasche di accumulo di 50 mc l'una e da un bacino di disoleazione con filtro a coalescenza; quando le vasche sono completamente riempite surplus di acqua viene inviato direttamente al comparto con filtro a coalescenza grazie all'ausilio di un pozzetto separatore; dopo 40 ore dalla fine dell'evento piovoso i liquidi accumulati nelle prime due vasche verranno inviati al disoleatore dotato di filtro a coalescenza.
 - Garanzie di depurazione: viene garantito il rispetto dei limiti di tabella 3 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/2006.
 - Rispetto delle 48 ore: sistema di trattamento in continuo.

E' inoltre previsto un **sistema di lavaggio ruote a ciclo chiuso**, con gestione dei fanghi.

Prescrizioni inerenti gli scarichi idrici

Lo scarico delle **acque reflue meteoriche dilavanti contaminate** in corpo superficiale (*fosso privato di regimazione idraulica delle acque raccolte dalle aree agricole limitrofe che nasce nel confine Nord di Corte Marcacci coordinate 4.857.008,72 - Nord / 641.780,25 - Est*) e delle **acque reflue assimilate a domestiche** al suolo, della ditta IRMEL srl (nella persona del legale rappresentante Becattini Francesco), provenienti dall'impianto ubicato in via Porrione n, 155, loc. Albinatico nel comune di Ponte Buggianese (PT), è autorizzato alle seguenti condizioni:

1. Lo scarico delle **acque reflue meteoriche dilavanti contaminate**, al fine di tutelare il corpo idrico recettore :
 - a) deve avvenire nel rispetto dei valori limite determinati in conformità alla Tab. 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
 - b) deve essere rispettato quanto previsto dal Piano Prevenzione e Gestione delle AMD presentato con nota prot. AOOGR/481252 del 28.11.16 e rappresentato nella planimetria di cui all' **Allegato D**;
 - c) lo scarico dovrà essere munito di apposito pozzetto di ispezione e prelevamento con stramazzone idoneo alla realizzazione di campionamenti che, a carico del titolare dello scarico, dovrà essere mantenuto sgombro, facilmente accessibile ed in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelevamenti;
 - d) a seguito del rilascio dell'Atto Unico SUAP, entro 60 giorni dal primo evento di precipitazioni meteoriche rilevanti, la Ditta dovrà effettuare un autocontrollo analitico rappresentativo per le AMDC per i parametri caratteristici dell'attività e cioè:

Solidi Sospesi Totali

Idrocarburi Totali

pH

C.O.D

Ferro

Zinco

Alluminio

Cadmio

Cromo Totale

Piombo

Rame

Solfati

Fluoruri

Mercurio

atto a verificare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati. Le determinazioni analitiche devono essere riferite a un prelievo del campione rappresentativo dello scarico, in accordo a quanto descritto relativamente alla tipologia di scarico agli atti e comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della reale concentrazione delle sostanze da misurare e verificare;

- e) tale monitoraggio, atto a verificare il mantenimento delle condizioni di efficienza degli impianti di depurazione dello stabilimento, dovrà proseguire, con le stesse modalità stabilite al precedente punto, con cadenza annuale, per tutta la durata dell'autorizzazione. La documentazione che attesti l'effettuazione degli autocontrolli, ovvero gli originali dei rapporti di prova, dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà riportare i metodi di campionamento e di analisi dei parametri controllati, il limite di rilevabilità del metodo e l'incertezza delle misure associata al metodo utilizzato ove necessario;
2. La Ditta dovrà mantenere efficienti gli impianti di depurazione a servizio dei reflui prodotti, verificandone il funzionamento e garantendo una adeguata manutenzione, conformemente a quanto indicato nei Piani di gestione presentati dalla ditta, provvedendo periodicamente a smaltire i depositi di fanghi, di idrocarburi e di olii accumulati tramite ditte specializzate;
 3. In relazione al precedente punto 2, deve essere adottato un Registro d'impianto in cui devono registrati tutti gli interventi effettuati sull'impianto (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti o interruzioni di funzionamento). La documentazione che attesti l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e di estrazione fanghi che consenta l'identificazione della ditta esecutrice,

dovranno essere conservati presso lo stabilimento. Il Registro e la documentazione di cui sopra devono essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo.

4. Per lo scarico delle **acque reflue assimilabili a domestiche**

- a) devono essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela della falda idrica, il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria, ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità;
 - b) gli impianti devono essere mantenuti costantemente efficienti e devono essere sottoposti a periodiche opere di pulizia e manutenzione secondo quanto previsto PMG (programma di manutenzione e gestione) di cui al Capo 2 Tab. 4 all. 3 D.P.G.R. n.46/R del 2008;
 - c) la documentazione che attesta l'effettuazione delle operazioni previste dal PMG deve essere conservata per la durata dell'autorizzazione e resta disponibile a richiesta agli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente.
5. La Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del DPGR 46/R/08. Qualora si verificassero le condizioni del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e dovrà comunque essere comunicato ogni cambiamento (anagrafico, societario ecc.) relativo al titolare della presente disposizione;
6. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

C.3- Emissioni in atmosfera

Origine delle emissioni:

- Transito dei mezzi lungo la viabilità interna (pavimentazione di tipo stabilizzato)
- Carico/scarico dei materiali (rifiuti e prodotti) sui mezzi di trasporto
- Movimentazione di materiali
- Stoccaggio in cumuli dei materiali
- Attività di frantumazione (effettuate da impianto chiuso con emissione convogliata E1)
- Vagliatura

La tipologia di contaminanti dispersi in atmosfera a seguito delle attività sopraelencate è costituita da particolato (PM10).

Per garantire la mitigazione degli impatti dovuti alle emissioni diffuse, l'impianto è dotato di un sistema di bagnatura delle superfici (cumuli e viabilità) ed è prevista l'installazione di un sistema di lavaggio ruote dei mezzi in ingresso/uscita dall'impianto, di tipo a circuito chiuso.

Per la gestione delle emissioni la società deve attenersi a quanto descritto nella seguente documentazione:

- Allegato 03 – Valutazione emissioni diffuse di cui alla nota prot. AOOGR/481252 del 28.11.16
- Documentazione integrativa inerente i sistemi di mitigazione di cui alla nota prot. AOOGR/98184 del 23.02.17.

In ordine al contenimento delle **emissioni diffuse**, oltre a quanto espressamente indicato dall'azienda, dovranno essere rispettate tutte le **prescrizioni** impartite con Decreto Dirigenziale n. 10546 del 19.10.16 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, di seguito riportate:

1. gli impianti fissi di bagnatura per l'abbattimento delle emissioni di polveri diffuse dovranno essere temporizzati ed entrare in funzione automaticamente prima dell'inizio di ogni turno di lavoro ed alla chiusura dell'impianto;
2. durante lo svolgimento delle attività potranno essere programmati cicli di bagnatura di 5 (cinque) o più minuti per determinati settori, secondo le necessità del momento;
3. gli impianti fissi di bagnatura per l'abbattimento delle emissioni di polveri diffuse dovranno essere temporizzati ed entrare in funzione almeno ogni 60 minuti per una durata di almeno 5 minuti (escluso durante gli eventi di pioggia e durante le ore di chiusura);
4. l'impianto mobile di bagnatura di tipo mobile (autobotte) dovrà essere conservato in perfetta efficienza e periodicamente controllato in modo da garantire il suo utilizzo quotidiano;
5. durante le operazioni di movimentazione dei materiali inerti, gli automezzi dovranno effettuare le operazioni di scarico assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, evitando qualsiasi forma evidente di sollevamento polveri;
6. all'interno dell'impianto tutti i mezzi dovranno muoversi a velocità inferiore a 5 Km/h;
7. le superfici dei piazzali e i percorsi interni dello stabilimento dovranno essere mantenuti puliti, con metodi appropriati a seconda della tipologia di finitura delle superfici degli stessi;
8. dovranno essere rimossi tutti gli eventuali cumuli di materiale polverulento disperso;
9. dovranno essere evitati fenomeni di impaludamento e ristagno d'acqua;
10. dovrà essere evitato qualsiasi fenomeno evidente di risollevarimento di polveri dai mezzi in transito sulla viabilità interna e in transito da e verso l'esterno dello stabilimento qualora ne venisse segnalata evidenza;
11. i mezzi in uscita dall'impianto verso la viabilità ordinaria dovranno essere opportunamente puliti onde evitare qualsiasi trascinamento di materiale polverulento o fangoso e qualsiasi imbrattamento sulle strade pubbliche adiacenti, attraverso il dispositivo lavar ruote.

Prescrizioni per le emissioni convogliate

Le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento della ditta IRMEL ubicato in Via del Porrione, 155 Ponte Buggianese (PT), sono autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., visto l'art. 269 dello stesso decreto, con le seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere rispettati i valori limite alle emissioni di cui alla TABELLA 1

TABELLA 1 - *Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni*

Sigla	Origine	Portata Nm ³ /h	Sezione m ²	Velocità m/s	Temp. °C	Altezza m	Durata		Valori limite			Periodicità autocontrolli
							h/g	g/a	Inquinante	mg/Nm ³	kg/h(*)	
E1	Nastro trasportatore frantumazione	720	0,16	1,25	Ambiente	9	9	220	Polveri	25	0,018	ANNUALE

(*)soglia di rilevanza espressa in kg/h; qualora il flusso di massa dell'emissione, calcolato a monte del sistema di abbattimento, sia superiore della soglia di rilevanza deve essere rispettato il valore limite in concentrazione (mg/Nm³)

2. Dovrà essere rispettata la periodicità dei controlli alle emissioni di cui alla TABELLA 1.
3. Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato nella TABELLA 2.

TABELLA 2 - *Manutenzione impianti di abbattimento*

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Frequenza e/o condizioni per la manutenzione ordinaria
E1	Nastro trasportatore frantumazione	Camera di calma	Secondo le indicazioni dell'azienda costruttrice

4. Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI, aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:
 - 4.a) In conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il "registro delle analisi". Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso;
 - 4.b) In conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il "registro degli interventi sugli impianti di abbattimento". Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", devono essere riportati anche gli interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento.
5. I prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati in conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e cioè la durata dei campionamenti dovrà prevedere tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati.
6. La ditta dovrà segnalare via PEC almeno 15 gg prima del giorno fissato ad ARPAT Dipartimento di Pistoia la data e l'ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento.
7. Per i metodi di campionamento e di analisi, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 17 dell'art. 271 del Dlgs 152/06 e s.m.i., si applicano i metodi riportati sul sito web dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana.
8. I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. L'altezza dovrà essere superiore all'altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono.

- 8.a) I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto disposto dalle vigenti norme UNI di riferimento;
- 8.b) I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili permanentemente in sicurezza e le strutture di accesso devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
9. Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e ARPAT, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.
10. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
11. Le velocità di cattura ai punti di convogliamento dovranno essere tali da non permettere emissioni diffuse nell'ambiente, tenuto anche dei conto dei flussi dovuti ai ricambi d'aria; Tutti i sistemi di captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento delle emissioni al fine di evitare emissioni diffuse, in particolare attraverso porte e finestre.

C.4- Inquinamento acustico

Nel Piano di Classificazione Acustica, l'area sede dell'attività della IRMEL è inserita in Classe V- "Aree prevalentemente industriali", mentre la postazione presso la quale sono state eseguite le misurazioni dell'inquinamento acustico rientrano è inserita in Classe IV- "Aree di intensa attività umana". I rilievi ambientali condotti (effettuati con tutti gli impianti in funzione, compreso il vaglio mobile che è stato attivato per il tempo strettamente necessario ad eseguire le misure) indicano il rispetto dei limiti normativi (cfr. VIA_C datata 19.04.17) .